

## A tutti gli assistiti

### Circolare n° 12/2016

---

#### Oggetto:

- Cartelle esattoriali notificate solo via Pec per imprese, società e professionisti
  - Rilevanza penale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali
- 

#### **Cartelle esattoriali notificate solo via Pec per imprese, società e professionisti**

A decorrere dal 1° giugno 2016 la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi, potrà avvenire esclusivamente via Pec, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).

Nel caso in cui il tentativo di notifica tramite pec non vada a buon fine, l'atto della riscossione dovrà essere depositato (preferibilmente in formato elettronico) presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Tale adempimento dovrà essere accompagnato dalla pubblicazione di un avviso sul sito internet del medesimo ente camerale.

Anche le persone fisiche che lo chiederanno, potranno ricevere gli atti tramite Pec.

#### **Rilevanza penale dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali**

*INPS, Circolare 5 luglio 2016, n. 121*

L'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

In particolare, ha evidenziato che la sanzione "penale" della reclusione (fino a 3 anni), congiunta alla multa fino ad euro 1.032, resta confermata solo per gli omessi versamenti di importi superiore ad euro 10.000 per ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre); pertanto devono essere presi in considerazione i versamenti relativi al mese di dicembre dell'anno precedente (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'anno di riferimento (da versare entro il 16 dicembre).

Roma, 06 settembre 2016

**TeS**